



Regione Lombardia

DECRETO N. 10636

Del 02/08/2021

Identificativo Atto n. 337

DIREZIONE GENERALE AUTONOMIA E CULTURA

Oggetto

IMPEGNO E PARZIALE LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ALTO VALORE ARTISTICO DEI TEATRI DI TRADIZIONE LOMBARDI - ANNO 2021 (L.R. 25/2016)

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ATTIVITA' PERFORMATIVE MULTIDISCIPLINARI, CINEMA ED EVENTI

VISTA la legge regionale del 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – Riordino normativo" e, in particolare, l'art.7 "Attività di rilevanza regionale";

RICHIAMATI:

- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 - n. XI/64;
- la d.c.r. XI/1011 del 31 marzo 2020 "Programma triennale per la cultura 2020 – 2022, previsto dall'art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 n. 25 "Politiche regionali in materia culturale – riordino normativo";
- la d.g.r. n. XI/4869 del 14 giugno 2021 "Programma operativo annuale per la cultura 2021, previsto dall'art.9 della l.r. 7 ottobre 2016, n. 25 "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)";
- la d.g.r. 17 gennaio 2018 n. X/7779 "Approvazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi regionali a sostegno di soggetti che operano nel campo delle attività e dei beni culturali" che ha approvato i criteri e le modalità d'intervento a sostegno di progetti in ambito culturale, tra cui le attività di alto valore artistico dei teatri di tradizione lombardi - iniziative triennali 2018/2020;
- il d.d.s. 16232 del 9 novembre 2018, che ha approvato il modulo di accettazione del contributo triennale per le attività di alto valore artistico dei Teatri di Tradizione lombardi;
- il D.M. del 31.12.2020 del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all'articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017";
- la d.g.r. XI/4910 del 21 giugno 2021 "Proroga di un anno alla durata del sostegno a soggetti di spettacolo dal vivo già assegnatari di contributi pluriennali (periodi 2018-2020 e 2019-2020) ai sensi della l.r. 25/2016, assegnazione risorse per attività 2021 e approvazione dei criteri di valutazione";

RILEVATO che la Fondazione Teatro Ponchielli di Cremona, la Fondazione Teatro Grande di Brescia, la Fondazione Teatro Fraschini di Pavia e il Teatro Sociale di Como (Associazione Lirica Concertistica As.Li.Co.) sono identificati come "Teatri storici di tradizione" ai sensi dell'art.28 della L.800 del 14 agosto 1967;



Regione Lombardia

DATO ATTO che la d.g.r. XI/4910 del 21 giugno 2021 ha:

- prolungato a tutto il 2021 la durata del sostegno regionale ai teatri di tradizione lombardi per la realizzazione di attività di alto valore artistico;
- prolungato a tutto il 2021 la durata del riconoscimento regionale ai teatri di tradizione lombardi;
- confermato i criteri di valutazione dei progetti per attività di alto valore artistico dei teatri di tradizione lombardi già utilizzati per il triennio appena concluso, ovvero: qualità della proposta, radicamento territoriale e forme di partenariato con altri operatori culturali e non, strategie di fidelizzazione del pubblico e formazione di nuovo pubblico, capacità di innovazione e strategie di avvicinamento dei giovani professionisti, anche attraverso la condivisione di contenuti multimediali, concerti e spettacoli via web;
- stanziato complessivamente € 456.000,00 per le attività di alto valore artistico dei Teatri di Tradizione lombardi;
- stabilito che i contributi saranno erogati con un acconto pari al 75% a fronte della presentazione del progetto dettagliato comprendente la relazione e la situazione economica dell'anno in corso; il 25% a conclusione delle attività previste, a seguito di invio di una relazione a consuntivo dell'attività e del relativo rendiconto finanziario;
- demandato a successivi atti dirigenziali l'assegnazione dei singoli contributi confermando lo stesso importo definito per l'anno 2020 e i relativi impegni e liquidazioni delle risorse secondo quanto disposto dal punto precedente;
- rimandato la valutazione delle attività svolte, che sarà effettuata da un Nucleo di Valutazione nominato dal D.G. della Direzione Autonomia e Cultura, al momento della rendicontazione, consentendo eventuali modifiche del contributo annuale a saldo, con scostamento massimo del 20% rispetto al contributo annuale 2020;

CONSIDERATO che sono pervenuti via pec da parte dei teatri di tradizione i progetti dettagliati comprendenti il preventivo economico per le attività da realizzare nell'anno in corso e che sono agli atti della Struttura Attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi;

VISTO il d.d.s. 13908 del 16 novembre 2020 "Assegnazione del contributo annuale per le attività di alto valore artistico 2020 dei Teatri di Tradizione lombardi, impegno per complessivi € 228.000,00 – CAP 5.02.104.12083 del bilancio 2020 e liquidazione della seconda tranche di acconto" che ha stabilito l'importo del contributo annuale assegnato a ciascun Teatro per l'anno 2020, come segue:

- Teatro Grande di Brescia € 65.000,00



Regione Lombardia

- Teatro Fraschini di Pavia € 70.000,00
- Teatro Ponchielli di Cremona € 108.000,00
- As.Li.Co. (Teatro Sociale di Como) € 213.000,00;

RITENUTO pertanto di impegnare nello stesso modo la somma complessiva di € 456.000,00 quale contributo annuale 2021 ripartendo la somma sul cap. 5.02.104.12083 dei bilanci 2021 e 2022, come segue:

- FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA – euro 48.750,00 sul bilancio 2021 e euro 16.250,00 sul bilancio 2022
- FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI – euro 52.500,00 sul bilancio 2021 e euro 17.500,00 sul bilancio 2022
- FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI – euro 81.000,00 sul bilancio 2021 e euro 27.000,00 sul bilancio 2022
- ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO. – euro 159.750,00 sul bilancio 2021 e euro 53.250,00 sul bilancio 2022

RITENUTO altresì di procedere contestualmente con la liquidazione del 75% del contributo annuale 2021 per una somma complessiva pari a euro 342.000,00 che trova copertura sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2021, così ripartita:

FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI – euro 52.500,00

FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA – euro 48.750,00

FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI – euro 81.000,00

ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO. – euro 159.750,00

CONSIDERATO che, come previsto dalla d.g.r. XI/4910 del 21 giugno 2021, è demandata a successivo atto dirigenziale, al momento dell'invio e verifica della rendicontazione, nel 2022, l'assegnazione definitiva dei contributi per le attività di alto valore artistico dei teatri di tradizione lombardi a seguito della valutazione dei progetti di dettaglio e dei budget specifici relativi all'anno 2021, e che saranno consentite eventuali modifiche del contributo annuale a saldo, con scostamento massimo del 20% rispetto al contributo annuale 2020;

VISTO l'articolo 9 della Costituzione italiana, ai sensi del quale “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

VISTA la legge 1 agosto 1967, n.800, recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali” e in particolare l'articolo 1 ai sensi del quale “lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale”;



Regione Lombardia

VISTO l'articolo 26 della legge n.800/1967 ai sensi del quale possono essere sovvenzionate nel territorio della Repubblica manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto;

VISTO l'articolo 28 della legge n.800/1967 ai sensi del quale "I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province. Il Ministro (...) sentita la Commissione consultativa per la Musica, può con proprio decreto, riconoscere la qualifica di "teatro di tradizione" a teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali";

VISTO il decreto legge 8 agosto 2013, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112 e in particolare l'articolo 9, comma 1, in base al quale "il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto (...) ridetermina, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, delle l.15 novembre 2005, n.239, e con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014, i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi;

CONSIDERATO che i teatri di tradizione rivestono un ruolo fondamentale per lo sviluppo della cultura artistica e musicale del territorio, che si evidenzia anche con il necessario cofinanziamento da parte di enti territoriali;

CONSIDERATO inoltre che il contributo regionale nel settore in questione è concesso a seguito della valutazione dei progetti artistici e dei programmi annuali e che il contributo concesso non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato;

TENUTO CONTO del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n.255 e n.307 del 2004 e n.285 del 2005) secondo cui "lo sviluppo della cultura" è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica "anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni" introdotto dalla riforma del titolo V" e secondo cui "a ben vedere, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario a opere (...) che presentino particolari qualità culturali e artistiche si connotano (...) nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)";



Regione Lombardia

CONSIDERATO che l'intervento normativo teso a regolare la materia dei contributi pubblici in favore delle attività dello spettacolo assolve a un compito previsto per la Repubblica direttamente dall'art.9 della Costituzione;

TENUTO CONTO del fatto che, quanto sopra esposto, consente di escludere che le attività progettuali artistiche proposte nel settore in questione e valutate dall'Amministrazione ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico si sostanzino in un'attività economica;

CONSIDERATO che alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale sopra citato, l'esercizio della funzione pubblicistica di interesse nazionale svolto nel settore in argomento in attuazione dell'art.9 della Costituzione, è riferibile a tutte le articolazioni della Repubblica previste dall'art.114 della Costituzione;

TENUTO CONTO, altresì, del carattere infungibile della prestazione artistica nonché del fatto che l'intervento pubblico nel settore in argomento non è tale da incidere, per i motivi anzidetti e in ragione dell'unicità degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale in relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore culturale che "la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione del patrimonio accessibili al pubblico (...) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico" e che "il fatto che (...) i partecipanti a una attività culturale (...) accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non economico di tale attività";

CONSIDERATO che le entrate dalla vendita e delle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo coprono solo una frazione dei costi della produzione;

RITENUTO, pertanto alla luce di quanto sopra esposto che il sistema di finanziamento pubblico agli organismi di spettacolo operanti nei settori in questione non sia configurabile, ai sensi della normativa europea, come aiuto di Stato;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, e in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:



Regione Lombardia

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2021 e 2022;

DATO ATTO che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributi "una tantum", non rientrano nell'ambito di applicazione dalla l.r. 5/2012;

VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

ACCERTATO di non applicare l'art. 28 del d.p.r. 29/09/1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla ritenuta d'acconto per i contributi assegnati in quanto dichiarati esenti dalla ritenuta medesima in virtù di un'espressa deroga ai sensi della legge 800/1967, come da certificazioni rilasciate ai sensi del d.p.r. 445/2000 agli atti della Struttura attività performative multidisciplinari, cinema ed eventi;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VERIFICATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, in forza degli atti organizzativi della XI° Legislatura;



Regione Lombardia

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio dell'anno in corso;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla l.r. 1/2012 e dalla l. 241/1990;

ATTESTATO che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DECRETA

1. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	758974	5.02.104.12083	48.750,00	16.250,00	0,00
FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI	559126	5.02.104.12083	52.500,00	17.500,00	0,00
FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI	306868	5.02.104.12083	81.000,00	27.000,00	0,00
ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	28074	5.02.104.12083	159.750,00	53.250,00	0,00

2. di liquidare:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp.Perente	Da liquidare
FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI	559126	5.02.104.12083	2021 / 0 / 0		52.500,00
FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	758974	5.02.104.12083	2021 / 0 / 0		48.750,00
FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI	306868	5.02.104.12083	2021 / 0 / 0		81.000,00



Regione Lombardia

PONCHIELLI					
ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	28074	5.02.104.12083	2021 / 0 / 0		159.750,00

Cod.Ben. Ruolo	Denominazione	Cod.Fiscale	Partita IVA	Indirizzo
559126	FONDAZIONE TEATRO FRASCHINI	02221610187	0222161018 7	CORSO STRADA NUOVA, 136 27100 PAVIA (PV)
758974	FONDAZIONE DEL TEATRO GRANDE DI BRESCIA	98152630178	0323753098 9	PIAZZA DELLA LOGGIA 1 25100 BRESCIA (BS)
306868	FONDAZIONE TEATRO PONCHIELLI	93040420197	0128515019 7	CORSO VITTORIO EMANUELE, 52 26100 CREMONA (CR)
28074	ASSOCIAZIONE LIRICA E CONCERTISTICA ITALIANA AS.LI.CO.	02993490156	0299349015 6	VIA PONCHIELLI 5 20129 MILANO (MI)

3. di demandare a successivo atto la definitiva assegnazione dei contributi 2021 a seguito della valutazione del dettaglio delle attività;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

Il Dirigente
ENNIO CASTIGLIONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge